Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **POSIZIONE COMUNE 2004/179/PESC DEL CONSIGLIO**

del 23 febbraio 2004

concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

(GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Posizione comune 2004/622/PESC del Consiglio del 26 agosto 2004	L 279	47	28.8.2004
►**M2**	Posizione comune 2005/147/PESC del Consiglio del 21 febbraio 2005	L 49	31	22.2.2005
►**M3**	Decisione 2005/890/PESC del Consiglio del 12 dicembre 2005	L 327	33	14.12.2005
►**M4**	Posizione comune 2006/95/PESC del Consiglio del 14 febbraio 2006	L 44	31	15.2.2006
►**M5**	Decisione 2006/96/PESC del Consiglio del 14 febbraio 2006	L 44	32	15.2.2006

▼B

POSIZIONE COMUNE 2004/179/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2004

concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/139/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova ([1]).

(2) Sebbene siano stati avviati negoziati sulle modifiche della Costituzione, non si sono riscontrati progressi sostanziali nella situazione del conflitto transdnestriano in Moldova.

(3) L'Unione europea ribadisce il suo impegno a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una soluzione pacifica del conflitto, nel pieno rispetto dell'integrità territoriale della Moldova e nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

(4) L'Unione europea ritiene inaccettabile che la dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova persista nelle sue posizioni e non sia intenzionata a impegnarsi pienamente negli sforzi tesi a raggiungere una soluzione pacifica e globale del conflitto transdnestriano.

(5) Il divieto di viaggio imposto dalla posizione comune 2003/139/PESC scade il 26 febbraio 2004 e dovrebbe essere prorogato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

▼M1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili

— di ostacolare i progressi per giungere a una soluzione pacifica del conflitto, elencate nell'allegato I;

— di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell'allegato II.

▼B

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

([1]) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 60.

▼B

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Moldova.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

▼M1

Articolo 2

1. Tenuto conto degli sviluppi politici in Moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II.

▼M2

2. L'allegato II è riesaminato entro il 1º dicembre 2005, dopo aver accertato se le scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana hanno riaperto alla data del 1º settembre 2005 e se insegnanti, genitori e alunni di tali scuole non sono più oggetto di continue intimidazioni, per decidere se le misure restrittive nei confronti delle persone elencate nell'allegato II possano essere revocate.

▼B

Articolo 3

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto il 27 febbraio 2004 e si applica fino al 27 febbraio 2005. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M5

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO

1. SMIRNOV, Igor Nikolayevich, «Presidente», nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 NO. 0337530.
2. SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e «Presidente del Comitato doganale statale», nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk (?), Kharkovskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 NO. 00337016.
3. SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e «Consulente del Comitato doganale statale», nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 NO. 1907537.
4. LEONTIYEV, Serghey Fedorovich, «Vicepresidente», nato il 9 febbraio 1944 a Leontiyevka, Odesskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 NO. 0065438.
5. MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, «Membro del Soviet Supremo», nato il 15 ottobre 1942 a Teya, Grigoriopolsky Raion, Moldova. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835.
6. KAMINSKY, Anatoly Vladimirovich, «Vicepresidente del Soviet Supremo», nato il 15 marzo 1950 a Chita, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25056238.
7. SHEVCHUK, Evgheny Vassilyevich, «Presidente del Soviet Supremo», nato il 21 giugno 1946 a Novosibirsk, Federazione russa. Ex passaporto sovietico n. A25004230.
8. LITSKAI, Valery Anatolyevich, «Ministro degli affari esteri», nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 NO. 0076099, emesso il 9 agosto 2000.
9. KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, «Ministro della difesa», nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa.
10. ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, «Ministro della sicurezza dello Stato», nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo.
11. KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, «Ministro dell'interno», nato nel 1951 a Briansk, Federazione russa. Passaporto russo.
12. BALALA, Viktor Alekseyevich, nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina.
13. AKULOV, Boris Nikolayevich, «Rappresentante della Transnistria in Ucraina».
14. ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, «Procuratore della Transnistria», nato nel 1948 a Kamenka, Moldova.
15. LIPOVTSEV, Alexey Valentinovich, «Vicepresidente del servizio doganale statale».
16. GUDYMO, Oleg Andreyevich, «Viceministro della sicurezza dello Stato», nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakstan. Passaporto russo n. 51 NO. 0592094.
17. KOSOVSKY, Eduard Alexandrovich, «Presidente della Banca della Repubblica transnistriana», nato il 7 ottobre 1958 a Floresti, Moldova.

▼M3

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, SECONDO TRATTINO

1. PLATONOV, Yuri Mikhailovich,

 noto come Yury Platonov,

 capo dell'amministrazione comunale di Ribniza,

 nato il 16 gennaio 1948,

 Passaporto russo n. 51 NO. 0527002,

 rilasciato il 4 maggio 2001 dall'ambasciata russa di Chisinau.

2. CHERBULENKO, Alla Viktorovna,

 vicecapo dell'amministrazione comunale di Ribniza, responsabile della pubblica istruzione.